



Con il contributo della Compagnia di San Paolo



Allegato A)

**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" ANNO 2015
FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO**

PREMESSA

Il Comune di Chieri, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal progetto "Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio" 2015, promosso e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, nell'ambito delle misure a favore dei cittadini in difficoltà economica e in esecuzione alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 31.07.2015 e determinazione dirigenziale n. 471 del 11.08.2015 intende erogare **contributi finalizzati esclusivamente all'acquisto dei voucher per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio**, ai sensi del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'art. 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 nel rispetto dei vincoli statuari della Compagnia di San Paolo - in favore esclusivamente di enti non profit che presentino proposte di attività con le caratteristiche indicate nei successivi articoli.

1. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda per ottenere i contributi gli enti non profit, di seguito denominati **committenti**, aventi sede nella Città di Chieri ed operanti sul territorio di Chieri da almeno 1 anno, le seguenti tipologie di enti: fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute e comitati, comunque privi di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali ed enti religiosi di diversa natura giuridica.

Non rientrano tra le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi le associazioni degli interessi economici e di categoria, gli ordini professionali e i club di imprenditori e professionisti.

2. ATTIVITA' FINANZIABILI

Nella logica del progetto, sono individuate come attività possibili quelle incentrate sul senso dell'appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini, avendo come riferimento la promozione e la cura della comunità civica, che possono essere ricomprese nelle seguenti categorie:

- pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti;
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;
- attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale;
- attività a carattere solidale e di aggregazione sociale.

Le attività proposte dai committenti devono essere aggiuntive a quelle ordinariamente svolte e non devono avere carattere continuativo. In quest'accezione è opportuno identificare specifici progetti e/o eventi mirati, per loro natura episodici e temporanei.

I committenti non possono utilizzare i prestatori per soddisfare esigenze ordinarie, coinvolgendoli ad esempio nel proprio ciclo produttivo, né per attività che rientrino nelle attività istituzionali svolte per conto di enti pubblici.

I prestatori non possono essere soci a qualsiasi titolo del soggetto committente per tutto il periodo di svolgimento della prestazione.

Tali attività dovranno essere descritte utilizzando il modello "allegato n. 2" del presente bando.

3. PRESTATORI DI LAVORO

La scelta dei prestatori è esclusiva facoltà dei committenti.

I committenti potranno infatti individuare direttamente, per le attività proposte, i prestatori di lavoro accessorio che siano in possesso dei requisiti previsti dalla Compagnia di San Paolo e di seguito specificati nell'art.4.

Tali requisiti dovranno essere dimostrati allegando al progetto la dichiarazione di adesione alla proposta di lavoro accessorio (allegato n. 3), corredate da tutti i **documenti** previsti nell'art. 5.

4. REQUISITI DEI POSSIBILI PRESTATORI DI LAVORO

I prestatori di lavoro devono essere cittadini maggiorenni italiani e stranieri (con regolare permesso di soggiorno), residenti nel Comune di Chieri da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente avviso, che rientrino in una fascia di reddito **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità **non superiore ad Euro 25.000,00** e che siano:

- Disoccupati, iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego **in data non anteriore al 01.09.2011**;
- Giovani, con meno di 29 anni di età, inoccupati alla ricerca della prima occupazione, iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego;
- Giovani, con meno di 29 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università;
- Percettori di prestazioni a sostegno del reddito (nel caso di sostegno del reddito in permanenza del rapporto di lavoro, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale il rapporto è in essere);
- Percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione.

Pur nel pieno rispetto dell'autonomia di scelta degli enti interessati, l'Amministrazione Comunale raccomanda ed auspica che i beneficiari vengano individuati prioritariamente tra i disoccupati a reddito zero, ossia tra i soggetti iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego **in data non anteriore al 01.09.2011**, privi di: redditi da lavoro, sussidi derivanti da interventi di politiche del lavoro, Aspi, Miniaspi, Naspi, emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali e trattamenti speciali di disoccupazione edile.

Inoltre la scelta dei prestatori, effettuata dai committenti, deve ispirarsi per quanto possibile ad un criterio rotativo, che privilegi nella scelta chi non ha ancora avuto accesso a questa misura di aiuto.

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DEI PRESTATORI DI LAVORO

Al fine di attestare il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, per ciascuno dei lavoratori coinvolti è necessario presentare la seguente documentazione:

- ✓ Dichiarazione di adesione alla proposta di lavoro accessorio (da far compilare al lavoratore) secondo il modello "allegato 3" del presente bando;
- ✓ fotocopia del **documento di identità** del lavoratore, in corso di validità;
- ✓ fotocopia del **permesso di soggiorno** in regola con le leggi vigenti (solo per i cittadini non comunitari);
- ✓ fotocopia **della dichiarazione I.S.E.E.** in corso di validità non superiore a Euro 25.000,00.

6. I VOUCHER

Il limite di importo massimo di retribuzione, **per ciascun lavoratore**, attraverso i voucher, nel presente progetto, è di **Euro 3.000 netti**, corrispondenti ad **Euro 4.000 lordi**.

Il valore nominale del buono è pari a 10 euro (sino all'emanazione del relativo decreto), comprensivo di:

- a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell'INPS pari al 13%;
- b) un'assicurazione INAIL pari al 7%;
- c) un importo trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese, pari al 5% sino alla determinazione del nuovo importo autorizzato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al momento, il valore netto del buono di 10 euro è pertanto equivalente a 7,50 euro.

Si precisa che il Decreto Legislativo stabilisce:

- il limite massimo di 7.000 euro (pari a 9.330 euro lordi) nel corso di un anno solare quale compenso netto complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti. Un limite complessivo di 3.000 euro (pari a 4.000 euro lordi) è previsto per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- che il valore nominale è fissato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In attesa dell'emanazione del decreto il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo.

I voucher, oltre alla retribuzione, **garantiscono** al prestatore di lavoro, la **regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL**; **non prevedono** la copertura per malattia, maternità ed assegni per nucleo familiare.

Il compenso percepito dal lavoratore:

- è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incide sullo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio: non incide perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione;
- è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si specifica che, con l'entrata in vigore del nuovo ISEE, qualunque componente reddituale anche esente da imposizione fiscale entra nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche.

Obblighi per il committente:

- la qualificazione del rapporto come prestazione accessoria è data dalla comunicazione anticipata all'INPS, in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile quindi di sanzioni.
- è previsto l'obbligo per il committente di verificare il non superamento da parte del prestatore dei limiti economici (secondo gli importi sopra definiti) relativi al compenso complessivamente percepito, con riferimento alla totalità dei committenti.

A tal fine il committente dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione (secondo lo schema dell'allegato 2 delle linee guida 2015 della Compagnia di San Paolo) riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare in corso sia a quelli già percepiti e non ancora riscossi, sia dallo stesso committente sia da altri. L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Specificità dei percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

Al fine di favorire strumenti di sostegno al reddito, viene resa strutturale la misura sperimentale, che era stata prevista per il 2013 e il 2014, che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.

Nel rispetto di tali limiti, il voucher offre pertanto il vantaggio della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono.

L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa.

7. OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 e s.m.i.

Nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione, per quel che concerne la tutela della salute e sicurezza del lavoro, sia il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute.

In conseguenza di ciò, nel momento in cui un'Associazione di volontariato istituita ex L. 266/91 senza

dipendenti si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, il rappresentante legale dell'Associazione si configura come datore di lavoro e pertanto su di lui gravano gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tuttavia, ai sensi del comma 1e dell'articolo 4 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., i prestatori di lavoro accessorio non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori per il quale il decreto fa discendere particolari obblighi. Gli obblighi in capo al datore di lavoro sono molteplici; qui ci si sofferma su quelli di carattere generale a partire dalla valutazione di tutti i rischi lavorativi.

Il 4 febbraio 2013 è entrato in vigore il Decreto interministeriale che ha recepito le "procedure standardizzate" (art. 6, comma 8, lettera f, del D. Lgs n. 81/2008), con la conseguenza che i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori non possono più autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio.

Pertanto i rappresentanti legali dei committenti che, avvalendosi di prestazioni di lavoro accessorio, si configurano come datori di lavoro, devono:

1. nell'ipotesi in cui il numero dei prestatori d'opera non superi le 10 unità contemporaneamente, effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite dalla Commissione Consultiva permanente, promulgate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012 e pubblicato in GU il 6 dicembre 2012;

2. fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;

3. formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere secondo le modalità definite con l'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e relative linee guida applicative approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012. A tal proposito si precisa che la formazione dovrà essere modulata in un corso base di 4 ore (formazione generale), costituente credito formativo permanente, e in un ulteriore corso di 4, 8 o 12 ore in funzione della classe di rischio in cui si collocano le attività svolte, secondo quanto delineato nell'allegato 2 del suddetto Accordo Stato-Regioni. Se il prestatore è già stato formato, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni sopra citato, da un precedente datore di lavoro, egli non dovrà rifare la formazione base di 4 ore;

4. qualora la valutazione di tutti i rischi abbia evidenziato attività lavorative per le quali è prevista dalla legge la sorveglianza sanitaria, inviare i lavoratori esposti al medico competente per la predisposizione del protocollo sanitario e l'ottenimento dell'idoneità medica alla mansione;

5. assegnare ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla vigente legislazione ed alle pertinenti norme tecniche in vigore in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione individuali e/o collettivi assicurando loro anche la formazione di legge per l'uso in sicurezza.

Ulteriori dettagli e obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all'avvenuta valutazione di tutti i rischi lavorativi.

Anche per il 2015 la Compagnia di San Paolo, in collaborazione con l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro e la Città di Torino, ha attivato un servizio di informazione e consulenza rivolto ai committenti sull'obbligo di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e sugli altri adempimenti e ha predisposto specifici moduli formativi per i prestatori da attivarsi a inizio prestazione.

Per accedere ai servizi previsti i committenti, dopo aver ricevuto la comunicazione sull'approvazione del progetto da parte del Comune di riferimento, potranno contattare l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro 9 (via San Tommaso n. 17, terzo piano – Torino, tel. 011.5612308, associazione.apsl@gmail.com) che fornirà le informazioni necessarie.

L'erogazione della formazione sarà gratuita per committenti e prestatori. I prestatori svolgeranno le ore di formazione all'interno del monte ore previsto dal progetto in cui sono inseriti e pertanto tali ore saranno retribuite dai committenti. La richiesta di formazione dovrà essere inoltrata all'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro dai committenti entro e non oltre il 31 gennaio 2016. Per eventuali sostituzioni o integrazioni di prestatori avvenute in corso d'opera e successive alla data del 31 gennaio 2016 è possibile richiedere la formazione che sarà erogata in apposite sessioni mensili di recupero.

In caso di infortunio il committente, presentando la denuncia infortuni, dovrà specificare all'INAIL che si tratta di un prestatore retribuito con i "voucher".

8. ENTITA' DEI CONTRIBUTI RICHIESTI

Le risorse stanziare a favore degli enti non profit ammontano complessivamente ad Euro 36.000,00.

Al fine di favorire il maggior numero di committenti e la realizzazione del maggior numero di progetti, i contributi richiesti non potranno superare € 5.000,00 per ogni committente, anche su più progetti.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La **domanda** per ottenere i contributi da destinare all'acquisto dei voucher per il lavoro accessorio dovrà essere predisposta sugli appositi moduli allegati al presente bando e disponibili sul sito Internet del Comune di Chieri, all'indirizzo: www.comune.chieri.to.it

N.B. La domanda sarà considerata completa ed accoglibile solo se verranno compilati e consegnati i seguenti modelli:

- **allegato n. 1** "Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione" sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da un documento di identità del legale rappresentante;
- **allegato n. 2** "Progetto descrittivo";
- **allegato n. 3** "Dichiarazione di adesione alla proposta di lavoro accessorio", per ciascuno dei lavoratori coinvolti, corredata da tutti i documenti previsti dall'art. 5.

Le domande possono essere presentate a mano, tramite posta, mediante PEC all'indirizzo protocollo.chieri@pcert.it a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, e dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12,00 del 28.09.2015** all'Ufficio Protocollo del Comune di Chieri - Via Palazzo di Citta' 10 - 10023 Chieri (To).

L'invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Chieri, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il termine di scadenza.

Non saranno considerate ammissibili le domande:

- pervenute oltre il termine previsto (farà fede la data del protocollo di arrivo o la ricevuta PEC);
- presentati da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 1 del presente avviso;
- prive della firma del legale rappresentante;
- incomplete, in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione della proposta di attività per la quale si richiede il contributo;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non ricadenti negli ambiti di intervento sotto indicati.

Le domande saranno esaminate da una Commissione tecnica interna e i progetti ricadenti nei seguenti ambiti di intervento saranno ammessi al finanziamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili:

- proposte progettuali rivolte al mondo della scuola e dei minori
- proposte progettuali rivolte ai diversamente abili
- proposte progettuali rivolte agli anziani
- proposte progettuali rivolte all'integrazione con gli stranieri
- proposte progettuali rivolte alla città con ricaduta generalizzata indistinta

Sarà data la priorità ai progetti nei quali sia previsto l'impiego di almeno un disoccupato a reddito zero e, in subordine, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo.

L'esito della valutazione verrà comunicato per iscritto ai richiedenti.

10. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

L'erogazione dei contributi da parte del Comune di Chieri avverrà con le seguenti modalità:

- 80% dopo l'approvazione del progetto;
- il restante 20% a seguito rendicontazione finale.

11. AVVIO E CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA'

Solo successivamente all'approvazione dei progetti e all'erogazione dell'acconto del contributo assegnato da parte del Comune di Chieri, i committenti potranno procedere all'avvio dell'iniziativa nel rispetto delle modalità indicate nel presente avviso e nelle "Linee guida 2015" disponibili sul sito della Compagnia di San Paolo (www.compagniadisanpaolo.it).

Le attività previste nel progetto devono essere avviate entro il 31 gennaio 2016 e dovranno concludersi entro e non oltre il 30.04.2016.

12. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al fine di monitorare l'effettivo andamento dei progetti e l'avvenuta erogazione dei voucher ai lavoratori coinvolti, il Comune di Chieri invierà ai committenti una scheda di monitoraggio da restituire compilata al

Servizio Sportello Unico per il cittadino e le imprese – Ufficio Lavoro del Comune di Chieri nei tempi richiesti. La compilazione di tale scheda, unitamente alla relazione sul lavoro svolto, è essenziale affinché il Comune possa successivamente disporre il saldo del contributo richiesto

Il Comune di Chieri potrà verificare, con controlli a campione, l'effettivo svolgimento da parte dei prestatori delle attività dichiarate dai committenti.

Qualora venissero riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti o nell'utilizzo dei prestatori di lavoro accessorio, previa comunicazione al committente, il Comune di Chieri potrà predisporre l'eventuale sospensione e/o revoca del contributo in corso e l'esclusione dalla partecipazione ai bandi futuri relativi a questa iniziativa.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti dal Comune di Chieri, in quanto titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente avviso ed avverrà a cura dei soggetti incaricati dal Responsabile del trattamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area Affari Generali e Servizi al Cittadino e alle Imprese della Città di Chieri.

14. INFORMAZIONI E MODULISTICA

I soggetti interessati potranno avere ulteriori informazioni sull'iniziativa consultando il sito della Compagnia di San Paolo (<http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Aree-d-intervento/Politiche-sociali/Inclusione-sociale/Percorsi-di-autonomia-sociale-e-politiche-per-il-lavoro/Reciproca-solidarieta-e-lavoro-accessorio>) o rivolgendosi al Servizio Sportello Unico per il cittadino e le imprese – Ufficio Lavoro 011/94 28 263

La modulistica sarà disponibile presso:

- il sito del Comune di Chieri: www.comune.chieri.to.it

- lo Sportello Unico del Comune di Chieri – Via Palazzo di Città, n. 10 nei seguenti orari :

lunedì – martedì – giovedì - venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13,30

mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 18.00

sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30

Si precisa che nel mese di agosto 2015 lo Sportello Unico del Comune di Chieri osserverà invece il seguente orario ridotto:

lunedì – martedì – giovedì - venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12,30

mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 17.30

sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30

ALLEGATI:

Allegato n. 1 “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione”.

Allegato n. 2 “Progetto descrittivo”

Allegato n. 3 “Dichiarazione di adesione alla proposta di lavoro accessorio”

Allegato A 1 “Informativa sulle prestazioni di lavoro accessorio”

Chieri, li **12 AGO. 2015**



Il Dirigente Area Affari Generali
Servizi al cittadino e alle imprese
Dott. Giovanni Belfiore